



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile- area Crisi d'impresa
59 2024 P.U.
RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Mara Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di PACIOLLA FRANCESCO (C.F.PCLFNC54L02B619W), nata a Canosa di Puglia (BT) l'2.7.1954 ed ivi residente in via Paolo Borsellino n. 142

Con ricorso depositato il 27.3.2024 Paciolla Francesco, con l'assistenza dell'O. C.C. di Trani nella persona dei liquidatori Pierpaolo Matera e Dott. Fabio Romano ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata sui suoi beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalle alterne fortune della precedente attività imprenditoriale, ormai cessata. Dalla relazione illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, emerge che: - i debiti del ricorrente ammontano a complessivi € 193.130,99, comprensivi dei costi della procedura;- il ricorrente è titolare di pensione di anzianità pari a circa € 600,00 mensili che costituisce l'unica fonte di sostentamento del suo nucleo familiare, costituito dalla moglie, casalinga, e da due figlie maggiorenni di cui l'una disoccupata e l'altra studentessa; - il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito dai seguenti immobili: a) abitazione principale, sito in Canosa di Puglia alla via Paolo Borsellino n 142 –in catasto al foglio 39 p.lla 169 sub. 23; b) un box sito in Canosa di Puglia alla via Paolo Borsellino n 142 –in catasto al foglio 39 p.lla 169 sub. 53; c) appartamento e cantina in Canosa di Puglia alla via Prevosto Domenico Forges Davanzati n. 17/19 – in catasto al fg. 88 particella 2480 sub. 3 e sub. 4 - concessi



in locazione al canone annuo di € 3.000,00; - le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del suo nucleo familiare, composto dal ricorrente unitamente alla moglie (disoccupata) e alle due figlie ammontano ad euro 1.180,00 mensili; - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.

In via preliminare, deve ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Canosa di Puglia.

Dalla relazione degli O.C.C. in atti risulta che l'esposizione debitoria ammonta ad € 193.130,99 di cui € 54.117,13 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, € 109.250,21 nei confronti di SPV Project 1804 srl (cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo s.p.a), € 235,90 nei confronti del Comune di Canosa di Puglia; € 3.280,00 in favore di Unicredit s.p.a. Con riferimento a tale ultima posizione creditoria – per cui opera la cessione mensile del quinto, pari ad € 80,00- appare opportuno precisare che dopo l'apertura della procedura, i pagamenti effettuati a seguito di trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, che di cessione volontaria sono inefficaci (cfr. Corte Cost. 65/2022), e che la soddisfazione del credito potrà avvenire solo in sede concorsuale.

A fronte di tale debitoria, il patrimonio immobiliare del ricorrente ammonta a complessivi € 171.911,82 per beni immobili, cui è necessario aggiungere € 3.000,00 annuali a titolo di canoni di locazione.

Alla luce dei suindicati elementi ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co.1, lett.c), CCII., posto che: a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore e comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dagli OCC nella loro relazione.

Non appare superfluo rilevare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs n. 14/2019 e s.m.i. (con conseguente valutazione dell'opportunità di proseguire la procedura esecutiva immobiliare anche al fine di evitare ulteriori esborsi), mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti. In altri



termini, la procedura di liquidazione controllata è ben diversa da quella di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, aventi natura *latu sensu* negoziale e sottoposte all'approvazione dei creditori.

Nel caso in esame, il reddito del nucleo familiare è pari ad € 600,00 mensili, mentre le spese ammontano ad € 1.180,00. Considerato che l'importo di € 600,00 è ben al di sotto della soglia di povertà, si ritiene di poter indicare tale somma come importo non compreso nella liquidazione, salvo ulteriore determinazione del Liquidatore.

Si ritiene, nella nomina del liquidatore, di non confermare gli O.C.C., in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria del ricorrente (in particolare, gli O.C.C. non hanno chiarito le ragioni per cui le spese mensili siano superiori al reddito familiare e come il nucleo familiare riesca a far fronte mensilmente alle stesse, né hanno dato atto di aver effettuato opportune indagini, né hanno considerato, ai fini dell'attivo mobiliare, la somma di € 3.000,00 percepita a titoli di canone di locazione, ritenendo ammissibile la "*proposta di piano di liquidazione*" avanzata dal debitore).

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di PACIOLLA FRANCESCO (C.F.PCLFNC54L02B619W), nata a Canosa di Puglia (BT) l'2.7.1954 ed ivi residente in via Paolo Borsellino n. 142;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Cafagna Nicola, iscritto al n. 1888 dell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. n. 202/2014;
- 4) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: a) il reddito del ricorrente Paciolla Francesco dell'importo di € 600,00 mensili, con obbligo di versare in favore della procedura i redditi eccedenti la somma di € 600,00 nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere ai liquidatori, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 7) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti della debitrice anche se estinti;
- 8) ordina la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà di Paciolla Francesco ;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice;
- 11) pone a carico del ricorrente il versamento di un fondo spese di € 1.500,00.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice, all' advisor, ai liquidatori e agli OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 2 aprile 2024

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

